

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

90043860601

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

NATURALMENTE EDU ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TIPO ATTIVITA'

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIALE TRIESTE SNC

C.A.P.

03037

COMUNE

PONTECORVO

PROV.

FR

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

SRNVVN80M63D708A

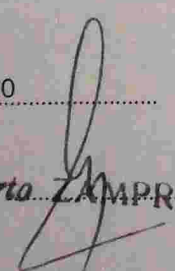
CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

ISERNIA VIVIANA

DATA 08/09/2020

IL FUNZIONARIO  ZAMPROTTA

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT FORMIA

ATTO COSTITUTIVO

NaturalMente EDU Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore

L'anno 2020 il mese di settembre il giorno sei in PONTECORVO (FR), presso la sede sociale in via Trieste, snc sono presenti i seguenti signori:

ISERNIA VIVIANA nata a FORMIA (LT) il 23/08/1980 residente a SESSA AURUNCA (CE) cap 81037 in via Magnari, n.2 codice fiscale SRNVVN80M63D708A

PICCININI IRENE SILVIA nata a MILANO (MI) il 14/05/1946 residente a SESSA AURUNCA (CE) cap 81037 in via Magnari, n.2 codice fiscale PCCRSL46E54F205H

GIZZARONE STEFANO nato a ROMA (RM) il 03/09/1975 residente a ROMA (RM) cap 00125 in via M. Carotenuto, n. 68 Codice fiscale: GZZSFN75P03H501D

LUCCIOLA MONICA nata a CASSINO (FR) il 22/08/1978 residente a SESSA AURUNCA (CE) cap 81037 in via Pere, n.2 codice fiscale LCCMNC78M62C034K

PICCININI ENRICO nato a ROMA il 01/07/1965 residente a CISTERNA DI LATINA (RM) cap 04012 in via Appia Nord, n. 13 codice fiscale PCCNRC65L01H501Z

D'ANISO ANNALISA nata a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) il 13/09/1988 residente a FORMIA (LT) cap 04023 in via Don Luigi Sturzo, n.46 codice fiscale DNSNLS88P53C129E

MALGARINI JUAN JOSE' nato a FORMOSA (Argentina) il 06/11/1970 residente a MONTEROTONDO (RM) cap 00015 in via Arcangelo Federici, n.50 codice fiscale MLGJJS70S06Z600V

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Viviana Isernia, la quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Stefano Gizzarone, quale Vice Presidente 1 ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea Costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i/le presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

Unanimità i presenti attribuiscono al Presidente eletto, l'ufficio di apportare al testo dello Statuto approvato ogni modifica richiesta dagli Uffici pubblici che ritengano utile o necessaria per l'iscrizione dell'ETS-APS al Registro unico nazionale del Terzo settore e agli albi o agli elenchi da loro tenuti per gli enti che perseguano, nei modi indicati nello statuto, le finalità ivi espresse.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"NaturalMente EDU Associazione di Promozione Sociale" Ente del Terzo Settore
(o anche, in breve, NaturalMente EDU APS) da ora in avanti denominata "associazione".

ART. 2 L'associazione ha sede legale in: PONTECORVO (FR) Via TRIESTE, snc.
L'associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici e sedi operative altrove, in Italia e/o all'estero. L'istituzione di altre sedi non comporta la modifica dello Statuto.

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale secondo l'art. 5 D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- G) formazione universitaria e post-universitaria;
- H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- O) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- S) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità da perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio di Amministrazione sia composto da 4 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. ra VIVIANA ISERNIA
Vice Presidente 1	Sig. STEFANO GIZZARONE
Vice Presidente 2	Sig. ra MONICA LUCCIOLA
Segretario	Sig. ra IRENE SILVIA PICCININI

Assegnano l'incarico di Tesoriere al sig. Stefano Gizzarone, ai sensi dell'Art.9 dello Statuto. Stabiliscono, altresì, la istituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico all'interno della Associazione, i cui membri saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

ART. 7 Quota sociale

I soci unanimi deliberano di stabilire in euro Venti, 00 (20,00) la quota di adesione all'APS "Naturalmente EDU" ETS valida fino al termine dell'esercizio 2020. La quota d'iscrizione per i soci e le socie sarà fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il **31 dicembre 2020**. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

È parte integrale del presente atto lo Statuto, definito su 25 (venticinque) articoli e steso su 12 (dodici) fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Isernia Viviana
 Sig. Piccinini Irene Silvia
 Sig. Gizzarone Stefano
 Sig. Lucciola Monica
 Sig. Piccinini Enrico
 Sig. D'Aniso Annalisa
 Sig. Malgarini Juan José

Isernia Viviana
Stefano Gizzarone
Monica Lucciola
Enrico Piccinini
Annalisa D'Aniso
Juan José Malgarini

Li 06/09/2020, Pontecorvo (FR)

Registrato a Forma II 15-09-2020
 al N° 993 S. 3 AM Pontecorvo
 nell'interesse di NATURALMENTE EDU ASS. di PONT. SOCIALE
 Esenti Euro 200,00



L'INCARICATO
 (Renata R. Malgarini)

STATUTO
"NaturalMente EDU
Associazione di Promozione Sociale"
ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1
(Costituzione, sede e durata)

1) E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"NaturalMente EDU Associazione di Promozione Sociale"

(o in breve **"NaturalMente EDU APS"**), assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e qui di seguito detta "Associazione".

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

2) L'associazione ha sede legale in via Trieste, snc, nel comune di Pontecorvo (FR). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici e sedi operative altrove, in Italia e/o all'estero. L'istituzione di altre sedi operative non comporta la modifica dello Statuto.

3) L'associazione ha durata illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci e delle socie secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 2
(Statuto, efficacia e interpretazione)

1) L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

2) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

3) Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3
(Scopi, finalità e attività)

1) L'Associazione, apartitica e apolitica non ha scopo di lucro, opera nel rispetto dei valori riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, dalla Carta sull'Educazione alla Cittadinanza Democratica e l'Educazione ai Diritti Umani del Consiglio d'Europa e dalla Costituzione Italiana. Persegue

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle proprie associate o delle persone aderenti agli enti associati.

2) In particolare, l'Associazione intende promuovere la partecipazione attiva, garantire il pieno godimento dei diritti umani, promuovere l'educazione alla sensibilizzazione e all'azione sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile, promuovere la partecipazione delle persone di ogni fascia di età in tutti gli aspetti della loro vita quotidiana.

3) Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

G) formazione universitaria e post-universitaria;

H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

O) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

S) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- Educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza, fortemente penalizzate dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- Educazione ai diritti umani con i giovani, ai sensi della Carta del Consiglio d'Europa;

- Educazione alla conoscenza, tutela e valorizzazione delle vie del pellegrinaggio (via Francigena);
- Educazione alla cittadinanza attiva, ambientale (progetti in natura), per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030), alla pace, interculturale rivolto a personale docente ed educatori, altre categorie di professionisti, ad adulti in genere attraverso seminari, corsi di aggiornamento e workshop, anche attraverso piattaforme digitali;
- Organizzazione e gestione di attività di scambio esperienziale, culturale o linguistico in Italia e/o all'estero, con lo scopo di diffondere e promuovere le varie culture, il loro interscambio e i loro rapporti, abbattendo qualsiasi tipo di pregiudizio;
- Organizzazione di raccolta fondi di beneficenza a sostegno di minori svantaggiati;
- Realizzazione di progetti di Cooperazione internazionale, anche in collaborazione con enti od istituzioni pubbliche o private, inerenti la tutela dei diritti dei minori ed al miglioramento delle loro condizioni di vita;
- Realizzazione di attività culturali, quali mostre, festival, contest, convegni e incontri, tesi alla condivisione di tematiche legate al campo della educazione, dell'ambiente e del rispetto dei diritti umani;
- Sostegno all'educazione e all'istruzione parentale (homeschooling), ai sensi del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76, art.1, comma 4 e leggi o decreti similari;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ART. 4

(Iscrizione e forme di adesione all'associazione)

1) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2) Senza alcun tipo di discriminazione, possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che hanno compiuto almeno 14 anni di età e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Lo status di associato si ottiene con la delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione (entro 30 giorni dall'avvenuta richiesta) e con il versamento della quota Associativa, se dovuta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

3) Sono "socio o soci NATURA" le persone fisiche che hanno compiuto almeno 18 anni di età e che accettano i principi, i fini, i metodi e le regole del movimento, cui contribuiscono attraverso il versamento di una quota associativa.

4) Sono soci e socie "GIOVANI" le persone fisiche minori di 18 anni che accettano i principi, i fini, i metodi e le regole dell'associazione, cui contribuiscono attraverso il versamento della quota associativa secondo quanto stabilito per questa categoria di soci/e.

5) Sono "socio e soci EDU" le persone fisiche che, oltre a quanto previsto ai commi 3 e 4, prestano attività di volontariato nell'associazione.

6) La quota associativa è riferita al periodo 1 gennaio-31 dicembre di ogni anno. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

7) Tutte le persone fisiche non socie che eseguano donazioni a favore della APS sono considerate automaticamente Aderenti Simpatizzanti dell'Associazione, senza doveri né diritti di partecipazione al processo decisionale né di accesso alle cariche elettive della medesima associazione.

ART. 5

(Diritti e doveri degli associati)

1) Gli associati e le associate hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti/e negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati/e sulle attività dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

1/a) Soci e socie EDU hanno il diritto di essere rimborsati/e dalle spese effettivamente sostenute e documentate o autocertificate ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2) Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3) I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi

sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Se necessario, saranno tutelati anche per il rischio di contagio da Covid-19.

ART. 6 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, in nessun caso.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il/i Vice-Presidente;
- Organo di controllo (eventuale).

Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

ART. 8 (L'assemblea)

1) L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

2) Deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. La convocazione è considerata valida, anche attraverso l'inserimento sul sito dell'associazione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3) L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, di seguito indicato come Consiglio di Amministrazione, acronimo CdA, governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 4 e 7, nominati dall'Assemblea. Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 (cinque) mandati. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- amministra le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redige un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- indice adunanze, convegni, ecc.;
- delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- delibera l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts e/o di altri albi regionali e nazionali;
- disciplina l'ammissione degli associati;;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- istituisce sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
- delibera, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- disciplina il Comitato Tecnico-Scientifico interno all'Associazione.

ART. 10 **(Convocazione e validità del Consiglio di Amministrazione)**

1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2) La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice-Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4) Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio di amministrazione.

ART. 11 **(Il Presidente e il/i Vice-Presidente)**

1) Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per decesso o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente in particolare:

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.

- Gli/le compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
- In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

2) Il/i Vicepresidente/i sostituisce/ono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

(Il Segretario ed il Tesoriere)

1) Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2) Al Segretario compete:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3) Al Tesoriere spetta il compito di:

- tenere ed aggiornare i libri contabili;
- predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART.13

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 14
(Patrimonio e Risorse economiche)

1) Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Esso è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività in diverse di cui all'art. 3 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'esercizio finanziario è a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 17 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati, anche in formato digitale.

ART. 18 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- Libro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dell'eventuale organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- Registro verbali del Comitato Tecnico-Scientifico.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto, indicando il motivo della richiesta, all'organo competente.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione e/o in formato digitale.

ART. 21 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.



ART. 22
(Comitato Tecnico-Scientifico)

La funzione di consulenza tecnico-scientifica della associazione è affidata ad un Comitato Tecnico-Scientifico, che dura in carica tre anni. Il comitato è composto da non meno di tre membri, nominato dal Consiglio di Amministrazione ed alle sue riunioni possono partecipare non più di due esperti estranei all'associazione, che siano ritenuti dai membri del comitato portatori di grande cultura e preparazione specifiche in linea con le finalità dell'Associazione. Ad ogni riunione del comitato, i membri provvederanno a nominare un moderatore, che ne diriga i lavori.

In caso di grave impedimento, il comitato potrà di volta in volta valutare di accettare la partecipazione anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza. Tutte le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei presenti, i verbali delle riunioni saranno trascritti in apposito registro in formato digitale.

Il comitato tecnico-scientifico ha la facoltà di attribuire attestati e diplomi d'onore.

ART. 23
(Attestati e diplomi d'onore)

L'associazione, tramite il Comitato Tecnico-Scientifico, attribuirà ogni due anni un attestato o diploma d'onore alla personalità scientifica od allo studioso che si sia distinto con atti rilevanti a favore del conseguimento dello scopo dell'associazione.

ART. 24
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 25
(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Monica Laverdi *Giuseppe Biondi*

A. Piccini - Elisabetta P. Quirio

Isabella Mancini
[Signature]
[Signature]